

DELIBERAZIONE 19 aprile 2021, n. 414

Approvazione per l'anno 2021 dei requisiti, criteri e modalità per l'ottenimento del contributo previsto a favore delle farmacie disagiate ubicate nella Regione Toscana e destinazione risorse per l'anno 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. del 12.07.2004 n. 37 che all'art. 6 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate attraverso la concessione di un contributo annuale;

Vista l'articolo 7 della legge n. 362/91, modificato dalla legge n. 124/2017 che prevede che la titolarità di una farmacia privata è riservata alle persone fisiche, società di persone, società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata;

Richiamato il comma 158 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 che prevede che i soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 362/91 possano controllare non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione;

Atteso che, il continuo spopolamento in alcune zone del territorio regionale può creare difficoltà di carattere economico alle farmacie che potrebbe determinare la carenza del servizio di assistenza farmaceutica;

Rilevata la necessità di garantire, attraverso la concessione di un contributo, la permanenza e la capillarità delle farmacie su tutto il territorio regionale;

Ritenuto necessario ridefinire e approvare per l'anno 2021 i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione del contributo contenuti nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di destinare per l'anno 2021 la somma di euro 650.000,00 quale importo massimo per la concessione del contributo;

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del documento tecnico di

accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023" e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, come parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità previsti per l'anno 2021 per la concessione del contributo a favore delle farmacie disagiate della Regione Toscana;

2. di incaricare il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale alla predisposizione della modulistica per la presentazione delle domande;

3. di destinare quale contributo per le farmacie pubbliche e private ubicate nella Regione Toscana e in possesso dei requisiti previsti nell'allegato A, la somma complessiva di euro 650.000,00 per l'anno 2021, di cui euro 500.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 26046 (tipologia stanziamento puro) del bilancio 2021 ed euro 150.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 24136 (tipologia stanziamento puro) del bilancio 2021;

4. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Claudio Marinai

Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

**CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLE FARMACIE DISAGIATE
DELLA REGIONE TOSCANA
(L.R. 37/2004 art. 6)**

L'art. 6 della L.R. del 12.07.2004 n. 37 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate con un contributo annuale.

A – RISORSE DESTINATE AL CONTRIBUTO

1. La Regione Toscana mette a disposizione per ogni anno solare un contributo che per l'anno 2021 è pari Euro 650.000,00 a favore delle farmacie disagiate ubicate nella regione.
2. Tale contributo è concesso fino all'esaurimento della suddetta somma stanziata annualmente, nel rispetto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 37/04.

B - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso a favore della farmacia pubblica o privata che nel corso dell'anno 2020 ha registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore ai 367.936,00 euro, desumibile dalla dichiarazione IVA presentata per lo stesso anno.
2. Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:
 - a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2020, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;
 - b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico e/o proiezione, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per accedere al contributo;
3. Non possono accedere alla concessione del contributo per l'anno 2021, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia per la quale si richiede il contributo, nell'anno 2021.

C - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su modulistica predisposta con apposito decreto dirigenziale dal Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, deve essere inviata entro il **23 LUGLIO 2021**.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- in cui il volume d'affari ai fini iva superi l'importo di euro 367.936,00

D - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale redige la graduatoria **entro il 31 dicembre 2021**.

Tale graduatoria viene redatta in ordine crescente sulla base del volume di affari complessivo ai fini IVA dichiarato nella domanda per la concessione del contributo.

E - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Ai beneficiari del contributo risultanti dalla graduatoria, spetta un contributo massimo erogabile di 12.000,00 euro secondo la seguente tabella:

Farmacia che:	Contributo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 12.000,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 9.000,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 7.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 6.000,00

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2020, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

F - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà liquidato:

- previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalla delibera Giunta Regionale n. 1058 del 01.10.2001;